Comune di Vallefiorita

RELAZIONE DI FINE MANDATO 2016

(Art.4, D.Lgs.149 del 6.9.2011)

INDICE

Premessa ed introduzione alla relazione di fine mandato 1

Parte I - Dati generali
Dati generali 2

Parte II - Attività normativa e amministrativa
Attività normativa 4
Attività tributaria 5
Attività amministrativa 6

Parte III - Situazione economico finanziaria dell'Ente
Sintesi dei dati finanziari a consuntivo 8
Equilibrio parte corrente e parte capitale 9
Risultato della gestione 11
Utilizzo avanzo di amministrazione 13
Gestione dei residui 14
Patto di stabilità interno 15
Indebitamento 16
Conto del patrimonio 17
Riconoscimento debiti fuori bilancio 18
Spesa per il personale 19

Parte IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo
Rilievi degli organismi esterni di controllo 21

Parte V - Organismi controllati
Organismi controllati e società partecipate 22
Risultati di esercizio delle principali società controllate (art. 2359, c.1, c.c.) 23
Risultati di esercizio delle principali società controllate 24
Provvedimenti di cessione di società o partecipazioni 25

Firma e certificazione 26

Premessa ed introduzione alla Relazione di fine mandato

Il decreto legislativo n.149 del 6 settembre 2011, uno dei numerosi provvedimenti emessi in attuazione del federalismo fiscale frutto della delega contenuta nella L.42/2009, è conosciuto come "Decreto premi e sanzioni" in quanto intende introdurre nell'ordinamento degli enti locali taluni meccanismi premianti o sanzionatori con l'obiettivo, espressamente dichiarato dalla norma, di responsabilizzare gli amministratori su taluni aspetti del loro importante mandato. Ciò, con particolare riguardo all'analisi dei risultati conseguiti durante il mandato ed assicurando, allo stesso tempo, una sufficiente trasparenza nella gestione delle informazioni ottenuta con l'adozione di adeguati strumenti di informazione.

Tra le novità della norma è prevista l'istituzione obbligatoria della "Relazione di fine mandato" per offrire agli interlocutori dell'ente locale una particolare forma di rendiconto su taluni particolari aspetti della gestione. Va però sottolineato che l'adempimento in questione è profondamente diverso da quello richiesto nella rendicontazione di tipo sociale, dedicata quest'ultima a divulgare al cittadino la valutazione dell'Amministrazione sul proprio operato. La Relazione di fine mandato è invece una certificazione informativa su taluni aspetti della gestione predisposta in base a dei prospetti ufficiali, che ne delimitano il contenuto e ne vincolano percorso di approvazione e sottoscrizione.

Venendo allo specifico contenuto della norma, il D.Lgs.149 del 06.09.11 con oggetto "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42" precisa che la relazione di fine mandato "..è sottoscritta dal (..) sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal (..) sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale (..) del comune da parte del (..) sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti." (D.Lgs.149/2011, art.4/2).

Un particolare percorso è invece previsto per gli enti che ricorrono alle elezioni in anticipo rispetto la scadenza naturale del mandato elettivo, e infatti "..in caso di scioglimento anticipato del Consiglio (..) la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal (..) sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale (..) del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti." (D.Lgs.149/2011, art.4/3).

Come anticipato in precedenza, il contenuto di questo documento non è libero in quanto la norma prevede l'inserimento obbligatorio di talune informazioni. Viene pertanto precisato che "..la relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento alle seguenti casistiche: a) Sistema ed esiti dei controlli interni; b) Eventuali rilievi della Corte dei conti; c) Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; d) Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati (..) ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; e) Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) Quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale" (D.Lgs.149/2011, art.4/4).

Per quanto riguarda infine il formato del documento, viene precisato che "..con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali (..), il Ministro dell'interno (..) adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti" (D.Lgs.149/2011, art.4/5).

In esecuzione di quest'ultimo richiamo normativo, con decreto del Ministero dell'Interno del 26 aprile 2013 è stato approvato lo schema tipo della Relazione di fine mandato, valido per gli enti di non piccola dimensione (più di 5.000 abitanti) e, in versione ridotta, anche per gli enti di dimensione demografica più modesta (meno di 5.000 abitanti).

La presente relazione è quindi predisposta rispettando il contenuto dei citati modelli, fermo restando che la maggior parte dei dati contenuti nelle tabelle sono estratti dagli schemi dei certificati ministeriali al rendiconto della gestione, oltre che dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Tutti i dati riportati nella Relazione trovano pertanto corrispondenza nei citati documenti oltre che, naturalmente, nella contabilità ufficiale dell'ente.

PARTE I

DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente

Le scelte che l'amministrazione adotta e le successive strategie di intervento sul territorio sono molto spesso influenzate dall'andamento demografico della popolazione. Interventi di natura infrastrutturale (opere pubbliche) e politiche sociali, ad esempio, variano con la modifica del tessuto della popolazione. La tabella espone i dati numerici della popolazione residente nei rispettivi anni.

	2011	2012	2013	2014	2015
Popolazione residente	1.870	1.847	1.828	1.787	1.771

1.2 Organi politici

L'organizzazione politica del comune ruota attorno a tre distinti organi, e cioé il sindaco, la giunta e il consiglio. Mentre il sindaco ed i membri del consiglio sono eletti direttamente dai cittadini, i componenti della giunta sono nominati dal Primo cittadino. Il consiglio, organo collegiale di indirizzo e controllo politico ed amministrativo, è composto da un numero di consiglieri che varia a seconda della dimensione dell'ente. Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, nomina gli assessori e distribuisce loro le competenze. Le due tabelle mostrano la composizione dei due principali organi collegiali dell'ente.

Composizione della giunta comunale

Cognome e nome	Carica
MEGNA SALVATORE	SINDACO
MERCURIO GIUSEPPE	VICE SINDACO
BRUNO GIOVANNI	ASSESSORE
TRUGLIA GIUSEPPE	ASSESSORE

Composizione del consiglio comunale

Cognome e nome	Carica
MEGNA SALVATORE	SINDACO
MERCURIO GIUSEPPE	VICE SINDACO
BRUNO GIOVANNI ANTONIO	ASSESSORE
TRUGLIA GIUSEPPE	ASSESSORE
LAUGELLI TONINO	CONSIGLIERE
MURGIDA MARTINA	CONSIGLIERE
VESPARI PIERO	CONSIGLIERE
BRUNO VINCENZO	CONSIGLIERE
BRUNO SALVATORE	CONSIGLIERE
PANAIA GIOVANNI	CONSIGLIERE

1.3 Struttura organizzativa

Nell'organizzazione del lavoro dell'ente pubblico, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica. I dirigenti ed i responsabili dei servizi, invece, provvedono alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di indirizzo unito ad un controllo sulla valutazione dei risultati. La tabella mostra in modo sintetico la composizione numerica della struttura.

Direttore:
Segretario: MAIDA MARIA GABRIELLA
Dirigenti (num): 0
Posizioni organizzative (num): 3
Totale personale dipendente (num): 14

Organigramma

Centro di responsabilità	Uffici

1.4 Condizione giuridica dell'Ente

L'ente opera in un contesto giuridico regolato dal normale avvicendarsi delle amministrazioni che sono state elette dopo lo svolgimento delle elezioni. In casi eccezionali, però, la condizione giuridica dell'ente può essere soggetta a regimi o restrizioni speciali, come nel caso in cui l'amministrazione sia sciolta per gravi irregolarità, per il compimento di atti contrari alla Costituzione, per gravi motivi di ordine pubblico, oppure per impossibile svolgimento della normale attività, come nel caso di dimissioni del Sindaco, mancata approvazione dei principali documenti di programmazione, e così via.

L'Ente non è commissariato, e non lo è mai stato nel periodo del mandato.

1.5 Condizione finanziaria dell'Ente

L'ente reperisce le risorse necessarie al funzionamento della gestione corrente ed allo sviluppo degli interventi in conto capitale. Il tutto, cercando di garantire nell'immediato e nel breve periodo il mantenimento di un corretto equilibrio finanziario tra risorse disponibili e fabbisogno di spesa. L'assenza di questo equilibrio, in un intervallo di tempo non trascurabile, può portare l'ente a richiedere ed ottenere la situazione di dissesto, dove l'operatività normale viene sostituita con interventi radicali volti a ripristinare il necessario pareggio dei conti.

Nel periodo di mandato:
- l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL
- l'Ente non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL
- l'Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL
- l'Ente non ha ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12

1.6 Situazione di contesto interno/esterno

L'ente locale si trova ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che risente molto della compromessa situazione delle finanze pubbliche. In tutti i livelli, dal centro alla periferia, l'operatività dell'intero apparato pubblico è condizionata degli effetti perversi prodotti dell'enorme indebitamento contratto nei decenni precedenti. La riduzione dei trasferimenti statali, come le regole imposte a vario livello dalla normativa comunitaria sul patto di stabilità, sono solo alcuni degli aspetti di questo contesto particolarmente grave, che limita fortemente l'attività e l'autonomia operativa dell'ente locale.

Per ogni settore/servizio fondamentale, sono descritte, in sintesi, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato.

1.7 Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del Tuel

I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore previsti obbligatoriamente dal legislatore per tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire all'autorità centrale un indizio, sufficientemente obiettivo, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, l'assenza di una condizione di dissesto strutturale.

	2011		2015	
	No	Si	No	Si
Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti	X		X	
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie		X		X
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie	X		X	
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti	X		X	
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti	X		X	
Spese personale rispetto entrate correnti	X		X	
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti	X		X	
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti	X		X	
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti	X		X	
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti	X		X	
Numero parametri positivi	1		1	

PARTE II

ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA

2.1 Attività normativa

La nuova disciplina del Titolo V della costituzione offre un quadro delle funzioni e dei poteri dei comuni, province e città metropolitane, nonché della loro organizzazione, che non è più solo rimessa alla possibilità normativa della legge statale. Le "fonti" del diritto locale non trovano più origine dal solo principio di autonomia degli enti medesimi, ma sono invece espressamente indicate nella Costituzione. Ogni ente, infatti, ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite.

Atti di modifica statutaria o modifica/adozione regolamentare approvati durante il mandato.

2.2 Attività tributaria

2.2.1 Politica tributaria locale

Le scelte che l'amministrazione può abbracciare in questo campo attengono soprattutto alla possibilità di modificare l'articolazione economica del singolo tributo. Questo, però, quando le leggi finanziarie non vanno a ridurre o congelare l'autonomia del comune in tema di tributi e tariffe, contraendo così le finalità postulate dal federalismo fiscale, volte ad accrescere il livello di autonomia nel reperimento delle risorse. Si è in presenza di una situazione dove due interessi, l'uno generale è l'altro locale, sono in conflitto e richiedono uno sforzo di armonizzazione che può avere luogo solo con il miglioramento della congiuntura economica.

2.2.2 ICI / IMU: Principali aliquote applicate

L'imposizione sul patrimonio immobiliare ha subito nel tempo vistose modifiche. Si è partiti in tempi lontani quando, a decorrere dal 1993 venne istituita l'imposta comunale sugli immobili. Presupposto dell'imposta era il possesso di fabbricati a qualsiasi uso destinati. L'applicazione era stata poi limitata dal 2008 alla sola abitazione secondaria, essendo esclusa a tassazione l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In tempi più recenti, e cioè a partire dal 2012, con l'istituzione dell'IMU si è ritornati ad una formulazione simile a quella originaria, ripristinando l'applicazione del tributo anche sull'abitazione principale. Si arriva quindi ai nostri giorni dove, a partire dal 2013, l'imposta sugli immobili viene ad essere applicata alle sole seconde case.

ICI / IMU	2011	2012	2013	2014	2015
Aliquota abitazione principale	4,50	2,00	2,00	2,00	2,00
Detrazione abitazione principale	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Aliquota altri immobili	7,00	7,60	7,60	7,60	7,60
Aliquota fabbr. rurali e strumentali	-	2,00	2,00	1,06	1,06

2.2.3 Addizionale IRPEF

L'imposizione addizionale sull'IRPEF, è stata istituita dal lontano 1999, allorché l'ente locale è stato autorizzato a deliberare, entro il 31/12 di ciascun anno, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con un limite massimo stabilito però per legge.

Addizionale IRPEF	2011	2012	2013	2014	2015
Aliquota massima	0,50	0,50	0,50	0,40	0,40
Fascia esenzione	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna
Differenziazione aliquote	No	No	No	No	No

2.2.4 Prelievi sui rifiuti

La tassazione sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani, come per altro quella dell'IMU, è stata molto rimaneggiata nel tempo, subendo inoltre gli effetti di un quadro normativo soggetto ad interpretazioni contraddittorie. La progressiva soppressione del tributo, con la contestuale istituzione della corrispondente tariffa, avrebbe dovuto comportare infatti la ricollocazione del corrispondente gettito nelle entrate di natura tariffaria, con la contestuale introduzione dell'obbligo di integrale copertura dei costi del servizio. La questione circa l'esatta connotazione di questo prelievo è stata poi oggetto di diverse risoluzioni ministeriali, talvolta in contrasto tra di loro, fino all'intervento della Corte costituzionale. L'ambito applicativo di questa disciplina è ora rimandato all'immediato futuro, con l'introduzione del nuovo quadro di riferimento previsto dalla nuova TARI (tassa sui rifiuti).

Prelievi sui rifiuti	2011	2012	2013	2014	2015
Tipologia	TARSU	TARSU	TARES	TARI	TARI
Tasso di copertura	50,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %	100,00 %
Costo pro capite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3 Attività amministrativa

2.3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni

La normativa generale, talvolta integrata con le previsioni dello Statuto e con il regolamento interno sull'organizzazione degli uffici e servizi, prevede l'utilizzo di un sistema articolato dei controlli interni, la cui consistenza dipende molto dalle dimensioni demografiche dell'ente. Il contesto è sempre lo stesso, e cioè favorire il miglioramento dell'operatività della complessa macchina comunale, ma gli strumenti messi in atto sono profondamente diversi con il variare del peso specifico del comune.

2.3.2 Controllo di gestione

Il controllo di gestione è un sistema di monitoraggio dell'attività dell'ente volto a garantire, o quanto meno a favorire, la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa. Si tratta pertanto della procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità.

Principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e livello di realizzazione.

Personale

Obiettivo	Razionalizzazione dotazione organica e uffici
Inizio mandato	
Fine mandato	

Lavori pubblici

Obiettivo	Investimenti programmati e impegnati
Inizio mandato	
Fine mandato	

Gestione del territorio

Obiettivo	Numero complessivo concessioni edilizie
Inizio mandato	5
Fine mandato	4

Obiettivo	Tempi di rilascio concessioni edilizie
Inizio mandato	5 MESI
Fine mandato	4 MESI

Istruzione pubblica

Obiettivo	Sviluppo servizio mensa
Inizio mandato	
Fine mandato	

Obiettivo	Sviluppo servizio trasporto scolastico
Inizio mandato	
Fine mandato	

Ciclo dei rifiuti

Obiettivo	Percentuale raccolta differenziata
Inizio mandato	
Fine mandato	

Sociale

Obiettivo	Assistenza all'infanzia
Inizio mandato	
Fine mandato	

Obiettivo	Assistenza agli anziani
Inizio mandato	
Fine mandato	

Turismo

Obiettivo	Iniziative realizzate
Inizio mandato	

Fine mandato

2.3.4 Valutazione delle performance

La performance è il contributo che un'entità - come un singolo individuo, un gruppo di individui, un'unità organizzativa o un'organizzazione nel suo insieme - apporta con la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi. In ultima istanza, si tratta di valutare e misurare la soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita. Il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione. Come tale si presta quindi ad essere misurata e gestita. La valutazione delle performance è pertanto funzionale a consentire la realizzazione delle finalità dell'ente, il miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della professionalità del personale.

2.3.5 Controllo delle società partecipate

La normativa vigente richiede all'ente locale, in funzione però delle sue dimensioni demografiche, di definire un sistema di controlli sulle società non quotate o partecipate, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi. Se il comune rientra in questo ambito applicativo, si procede ad organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a monitorare l'andamento della società, con una verifica dei presupposti che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, oltre a garantire la possibilità di mettere in atto tempestivi interventi correttivi in relazione a eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati. L'obiettivo finale è quindi quello di prevenire le ricadute negative che si avrebbero sul bilancio del comune per effetto di fenomeni patologici sorti nella società esterna, non individuati per tempo.

PARTE III

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse soddisfando le reali esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile (economicità) deve essere sempre compatibile con il mantenimento nel tempo dell'equilibrio tra le entrate e le uscite. Dato il vincolo del pareggio di bilancio a preventivo, le entrate di competenza accertate in ciascun esercizio hanno condizionato il quantitativo massimo di spesa impegnabile in ciascun anno solare.

Entrate (in euro)	2011	2012	2013	2014	2015	% variazione rispetto al primo anno
Titolo 1 - Tributarie	994.980,73	959.737,47	1.139.408,49	1.029.410,63	0,00	-100,00%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	229.470,93	111.997,22	137.370,48	147.955,07	0,00	-100,00%
Titolo 3 - Extratributarie	374.145,79	632.892,34	929.307,27	1.030.691,66	0,00	-100,00%
Entrate correnti	**1.598.597,45**	**1.704.627,03**	**2.206.086,24**	**2.208.057,36**	**0,00**	**-100,00%**
Titolo 4 - Trasferimenti di capitale	215.515,16	257.414,08	261.362,50	357.511,64	0,00	-100,00%
Titolo 5 - Accensione di prestiti	535.000,00	257.200,88	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Totale	**2.349.112,61**	**2.219.241,99**	**2.467.448,74**	**2.565.569,00**	**0,00**	**-100,00%**

Spese (in euro)	2011	2012	2013	2014	2015	% variazione rispetto al primo anno
Titolo 1 - Correnti	1.356.328,05	1.488.077,98	1.837.575,70	1.963.071,11	1.724.795,58	27,17%
Titolo 2 - In conto capitale	750.515,16	257.414,08	261.362,50	437.511,64	364.020,42	-51,50%
Titolo 3 - Rimborso di prestiti	92.328,00	366.561,63	113.876,57	118.640,23	80.000,03	-13,35%
Totale	**2.199.171,21**	**2.112.053,69**	**2.212.814,77**	**2.519.222,98**	**2.168.816,03**	**-1,38%**

Partite di giro (in euro)	2011	2012	2013	2014	2015	% variazione rispetto al primo anno
Entrate Titolo 6	228.238,59	191.753,30	177.123,02	209.549,80	0,00	-100,00%
Spese Titolo 4	228.328,59	191.753,30	177.123,02	209.549,80	0,00	-100,00%

3.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

Con l'approvazione di ciascun bilancio di previsione, il consiglio comunale ha individuato gli obiettivi e destina le corrispondenti risorse rispettando la norma che impone il pareggio complessivo tra disponibilità e impieghi. In questo ambito, è stata scelta qual è l'effettiva destinazione della spesa e con quali risorse viene ad essere finanziata, separando le possibilità di intervento in quattro direzioni ben definite, e cioè la gestione corrente, gli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione (avanzo, disavanzo, pareggio).

Equilibrio di parte corrente (D.Lgs.77/95)		2011	2012	2013	2014	2015
Entrate competenza (Accertamenti)						
Tributarie	(+)	994.980,73	959.737,47	1.139.408,49	1.029.410,63	0,00
Trasferimenti Stato, Regione ed enti	(+)	229.470,93	111.997,22	137.370,48	147.955,07	0,00
Extratributarie	(+)	374.145,79	632.892,34	929.307,27	1.030.691,66	0,00
Entrate correnti che finanziano investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie		**1.598.597,45**	**1.704.627,03**	**2.206.086,24**	**2.208.057,36**	**0,00**
FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E)	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale		**1.598.597,45**	**1.704.627,03**	**2.206.086,24**	**2.208.057,36**	**0,00**
Uscite competenza (Impegni)						
Rimborso di prestiti	(+)	92.328,00	366.561,63	113.876,57	118.640,23	80.000,03
Anticipazioni di cassa	(-)	0,00	257.200,88	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti effettivo		92.328,00	109.360,75	113.876,57	118.640,23	80.000,03
Spese correnti	(+)	1.356.328,05	1.488.077,98	1.837.575,70	1.963.071,11	1.724.795,58
Impieghi ordinari		**1.448.656,05**	**1.597.438,73**	**1.951.452,27**	**2.081.711,34**	**1.804.795,61**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impieghi straordinari		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale		**1.448.656,05**	**1.597.438,73**	**1.951.452,27**	**2.081.711,34**	**1.804.795,61**
Risultato bilancio corrente (competenza)						
Entrate bilancio corrente	(+)	1.598.597,45	1.704.627,03	2.206.086,24	2.208.057,36	0,00
Uscite bilancio corrente	(-)	1.448.656,05	1.597.438,73	1.951.452,27	2.081.711,34	1.804.795,61
Avanzo (+) o Disavanzo (-)		**149.941,40**	**107.188,30**	**254.633,97**	**126.346,02**	**-1.804.795,61**

Equilibrio di parte capitale (D.Lgs.77/95)		2011	2012	2013	2014	2015
Entrate competenza (Accertamenti)						
Alienazione beni, trasferimento capitali	(+)	215.515,16	257.414,08	261.362,50	357.511,64	0,00
Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie		**215.515,16**	**257.414,08**	**261.362,50**	**357.511,64**	**0,00**
FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E)	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti	(+)	535.000,00	257.200,88	0,00	0,00	0,00
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	(-)	0,00	257.200,88	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		**535.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale		**750.515,16**	**257.414,08**	**261.362,50**	**357.511,64**	**0,00**
Uscite competenza (Impegni)						
Spese in conto capitale	(+)	750.515,16	257.414,08	261.362,50	437.511,64	364.020,42
Concessione di crediti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impieghi ordinari		**750.515,16**	**257.414,08**	**261.362,50**	**437.511,64**	**364.020,42**
FPV per spese in conto capitale (FPV/U)	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impieghi straordinari		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale		**750.515,16**	**257.414,08**	**261.362,50**	**437.511,64**	**364.020,42**
Risultato bilancio di parte capitale (competenza)						
Entrate bilancio investimenti	(+)	750.515,16	257.414,08	261.362,50	357.511,64	0,00
Uscite bilancio investimenti	(-)	750.515,16	257.414,08	261.362,50	437.511,64	364.020,42
Avanzo (+) o Disavanzo (-)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-364.020,42**

3.3 Risultato della gestione

3.3.1 Gestione di competenza - quadro riassuntivo

Il risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle risorse di stretta competenza di ciascun esercizio, oltre all'eventuale eccedenza (avanzo) o la possibile carenza (disavanzo) delle stesse rispetto agli obiettivi inizialmente definiti con il bilancio di previsione. Ma si tratta pur sempre di dati estremamente sintetici. Dal punto di vista della gestione di competenza, ad esempio, un consuntivo che riporta un avanzo di amministrazione potrebbe segnalare la momentanea difficoltà nella capacità di spesa dell'ente mentre un disavanzo dovuto al verificarsi di circostanze imprevedibili potrebbe essere il sintomo di una momentanea crisi finanziaria. Il tutto va attentamente ponderato e valutato in una prospettiva pluriennale, nonché approfondito con un'ottica che va oltre la stretta dimensione numerica.

		2011	2012	2013	2014	2015
Riscossioni	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui attivi	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV applicato in entrata (FPV/E)	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV per spese in conto capitale (FPV/U)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.3.2 Risultato di amministrazione

Il risultato complessivo è il dato che espone, in sintesi, l'esito finanziario di ciascun esercizio. Il dato contabile può mostrare un avanzo o riportare un disavanzo, ed è ottenuto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e residui. Queste operazioni comprendono pertanto sia i movimenti che hanno impiegato risorse proprie dello stesso esercizio (riscossioni e pagamenti di competenza) come pure operazioni che hanno invece utilizzato le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in C/residui). L'avanzo complessivo può essere liberamente disponibile (non vincolato) oppure utilizzabile solo entro precisi ambiti (vincolato per spese correnti o investimenti).

	2011	2012	2013	2014	2015
Avanzo (+) o Disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:					
Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Per fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Non vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.3 Risultato della gestione - fondo di cassa e risultato di amministrazione

Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in accertamenti, ossia in crediti nei confronti di soggetti esterni. La velocità con cui questi crediti vanno a buon fine, e cioè si trasformano in riscossioni, influisce direttamente sulle disponibilità finali di cassa. L'accertamento di competenza che non si è interamente tradotto in riscossione durante l'anno ha comportato quindi la formazione di un nuovo residuo attivo. Analogamente alle entrate, anche la velocità di pagamento delle uscite influenza la giacenza di cassa e la conseguente formazione di residui passivi, ossia posizioni debitorie verso soggetti esterni all'ente, oppure la formazione di più generici accantonamenti per

procedure di gara in corso di espletamento, da concludersi nell'immediato futuro.

		2011	2012	2013	2014	2015
Fondo di cassa al 31 dicembre	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui attivi finali	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui passivi finali	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV per spese in conto capitale (FPV/U)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato di amministrazione		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Utilizzo anticipazione di cassa						

3.4 Utilizzo avanzo di amministrazione

L'attività del comune è continuativa nel tempo per cui gli effetti prodotti dalla gestione di un anno si ripercuotono negli esercizi successivi. Questi legami si ritrovano nella gestione dei residui attivi e passivi ma anche nel caso di espansione della spesa dovuta all'applicazione dell'avanzo. Questo può però avvenire con certi vincoli, dato che il legislatore ha stabilito alcune regole che limitano le possibilità di impiego dell'avanzo di amministrazione imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano del possibile disavanzo. L'avanzo può infatti essere utilizzato per il reinvestimento delle quote di ammortamento, la copertura dei debiti fuori bilancio, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'estinzione anticipata dei mutui e per il finanziamento di spese di investimento.

	2011	2012	2013	2014	2015
Reinvestimento quote accantonate per ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamento debiti fuori bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese correnti non ripetitive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese correnti in sede di assestamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.5 Gestione dei residui

3.5.2 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

La velocità di incasso dei crediti pregressi, ossia il tasso di smaltimento dei residui attivi, influisce direttamente sulla situazione complessiva di cassa. La stessa circostanza si verifica anche nel versante delle uscite dove il pagamento rapido di debiti pregressi estingue il residuo passivo, traducendosi però in un esborso monetario. La capacità dell'ente di incassare rapidamente i propri crediti può essere analizzata anche dal punto di vista temporale, riclassificando i residui attivi per anno di formazione ed individuando così le posizioni creditorie più lontane nel tempo. Lo stesso procedimento può essere applicato anche al versante delle uscite, dove la posizione debitoria complessiva è ricondotta all'anno di formazione di ciascun residuo passivo.

Residui attivi	2012 e prec.	2013	2014	2015	Totale residui al 31-12-2015
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titoli 1+2+3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titoli 4+5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Residui passivi	2012 e prec.	2013	2014	2015	Totale residui al 31-12-2015
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.5.3 Rapporto tra competenza e residui

Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi. Un indice interessante è dato dal rapporto tra i movimenti di competenza e residui delle entrate proprie, che tende a mostrare, per lo stesso comparto, l'incidenza della formazione di nuovi crediti rispetto agli accertamenti della sola competenza.

	2011	2012	2013	2014	2015
Residui attivi titoli 1 e 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accertamenti competenza titoli 1 e 3	1.369.126,52	1.592.629,81	2.068.715,76	2.060.102,29	0,00
Rapporto tra residui attivi tit. 1 e 3 e accertamenti entrate correnti tit.1 e 3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

3.6 Patto di stabilità interno / obiettivo di finanza pubblica

La possibilità di pianificare l'attività di spesa dell'ente locale non è totalmente libera ma deve fare i conti con i vincoli imposti a livello centrale su molteplici aspetti della gestione. Per i comuni con più di 5.000 abitanti, queste restrizioni diventano particolarmente stringenti ed associate alle regole sul patto di stabilità interno. La norma, che nel corso degli anni ha subito vistosi cambiamenti, nella versione più recente tende a conseguire nei conti del comune un determinato saldo cumulativo (obiettivo programmatico) di entrate e uscite, parte corrente ed investimento, denominato "Saldo finanziario di competenza mista". Questo vincolo complessivo vincola pesantemente la possibilità di manovre sia degli enti pubblici che finanziano in parte l'ente (regione e provincia), sia la capacità stessa di spesa del comune, che può essere alquanto compressa e dilatata nel tempo.

2011	2012	2013	2014	2015
Non soggetto	Non soggetto	Soggetto	Soggetto	Soggetto
-	-	Adempiente	Adempiente	Adempiente

3.6.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno

Nel periodo di mandato l'Ente ha sempre rispettato i vincoli previsti dal patto di stabilità interno.

3.6.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto

3.7 Indebitamento

3.7.1 Evoluzione indebitamento

Il livello dell'indebitamento è una componente molto importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse di parte corrente. La politica d'indebitamento di ciascun anno mette in risalto se sia stato prevalente l'accensione o il rimborso di prestiti, con conseguente incidenza sulla consistenza finale del debito. Il rapporto tra la dimensione debitoria e la consistenza demografica mette in luce l'entità del debito che idealmente fa capo a ciascun residente.

	2011	2012	2013	2014	2015
Residuo debito iniziale (01/01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nuovi mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui rimborsati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni da altre cause (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residuo debito finale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2011	2012	2013	2014	2015
Residuo debito finale (31/12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Popolazione residente	1.870	1.847	1.828	1.787	1.771
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7.2 Rispetto del limite di indebitamento

L'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se rispetta preventivamente i limiti imposti dal legislatore. Infatti, l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari emessi ed a quello derivante da garanzie prestate, non supera un valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Il valore degli interessi passivi è conteggiato al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi ottenuti.

	2011	2012	2013	2014	2015
Interessi passivi al netto di contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti penultimo esercizio precedente	0,00	0,00	1.598.597,45	1.704.627,03	2.206.086,24
Incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Limite massimo art.204 TUEL	12,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	10,00 %
Rispetto del limite di indebitamento	Si	Si	Si	Si	Si

3.9 Conto del patrimonio in sintesi

Per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi, più o meno rapidamente, in denaro. Per questo motivo, sono indicate in sequenza le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie) seguite dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e infine dai ratei ed i risconti attivi. Anche il prospetto nel quale sono esposte le voci del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi ridefinite secondo un criterio diverso da quello adottato per l'attivo. Infatti, non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa della posta. Per questo motivo, sono indicati in sequenza, il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti, ed infine i ratei e i risconti passivi. La differenza netta tra attivo e passivo indica il patrimonio netto, e cioè la ricchezza dell'ente in un determinato momento, entità che può quindi essere paragonata nel tempo per rilevarne la variazione (accostamento tra inizio e fine mandato).

Attivo	2011	Passivo	2011
Immobilizzazioni immateriali	0,00	Patrimonio netto	0,00
Immobilizzazioni materiali	0,00	Conferimenti	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	Debiti	0,00
Rimanenze	0,00	Ratei e risconti passivi	0,00
Crediti	0,00		
Attività finanziarie non immmobilizzate	0,00		
Disponibilità liquide	0,00		
Ratei e risconti attivi	0,00		
Totale	**0,00**	**Totale**	**0,00**

Attivo	2015	Passivo	2015
Immobilizzazioni immateriali	0,00	Patrimonio netto	0,00
Immobilizzazioni materiali	0,00	Conferimenti	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	Debiti	0,00
Rimanenze	0,00	Ratei e risconti passivi	0,00
Crediti	0,00		
Attività finanziarie non immmobilizzate	0,00		
Disponibilità liquide	0,00		
Ratei e risconti attivi	0,00		
Totale	**0,00**	**Totale**	**0,00**

3.11 Riconoscimento debiti fuori bilancio

I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, o l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi, ricapitalizzazioni di società, oppure la necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito fuori bilancio può però nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le competenze giuridiche e gestionali riconducibili all'ente. L'ente provvede a riportare in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro specifico riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio comunale, atto che contestualmente impegna e finanzia la corrispondente spesa.

Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nel 2015	Importo
Sentenze esecutive	0,00
Copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni	0,00
Ricapitalizzazione	0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza	0,00
Acquisizione di beni e servizi (altro)	0,00
Totale	0,00

Procedimenti di esecuzione forzata (2015)	Importo
Procedimenti di esecuzione forzata	0,00

Debiti fuori bilancio ancora da riconoscere

Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.

3.12 Spesa per il personale

3.12.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo di mandato

Ogni ente locale fornisce alla collettività servita un ventaglio di prestazioni: si tratta, generalmente, dell'erogazione di servizi e quasi mai della cessione di prodotti. La produzione di beni, infatti, impresa tipica nel settore privato, rientra solo occasionalmente tra le attività esercitate dal comune. La fornitura di servizi, a differenza della produzione di beni, si caratterizza per la prevalenza dell'onere del personale sui costi complessivi d'impresa, e questo si verifica anche nell'economia dell'ente locale. Il costo del personale (diretto ed indiretto), pertanto, incide in modo preponderante sulle disponibilità del bilancio di parte corrente.

	2011	2012	2013	2014	2015
Limite di spesa (art.1. c.557 e 562, L.296/2006)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa di personale effettiva (art.1, c.557 e 562, L.296/2006)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rispetto del limite					
Incidenza spese di personale su spese correnti	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

3.12.2 Spesa del personale pro-capite

Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo. Il costo del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti.

	2011	2012	2013	2014	2015
Spesa per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Popolazione residente	1.870	1.847	1.828	1.787	1.771
Spesa pro capite	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.12.3 Rapporto abitanti/dipendenti

Dal punto di vista strettamente quantitativo, la consistenza complessiva dell'apparato dell'ente locale è influenzata pesantemente dai vincoli che sono spesso introdotti a livello centrale per contenere il numero totale dei dipendenti pubblici. Queste limitazioni talvolta comportano l'impossibilità di sostituire i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro con nuova forza impiego oppure, in altri casi, limitano tale facoltà (percentuale ridotta di sostituzione dei dipendenti che vanno in pensione).

	2011	2012	2013	2014	2015
Popolazione residente	1.870	1.847	1.828	1.787	1.771
Dipendenti	0	0	0	0	0
Rapporto abitanti/dipendenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.12.4 Rapporti di lavoro flessibile

Per poter avvalersi del lavoro a tempo determinato le P.A. devono rispettare il limite sostanziale della presenza di esigenze temporanee ed eccezionali, e quindi sia limitate nel tempo che imprevedibili e non ricorrenti. Si tratta pertanto di un limite ben più rigido di quello posto nel settore del lavoro privato. Questa diversità di regime rispetto al lavoro del settore privato è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale rispettosa del principio di uguaglianza in considerazione delle peculiarità del lavoro pubblico quanto all'instaurazione dei rapporti di lavoro, che deve basarsi sul principio del concorso.

3.12.5 Spesa sostenuta per i rapporti di lavoro flessibile

3.12.6 Rispetto limiti assunzionali da parte delle aziende speciali e dalle istituzioni

3.12.7 Fondo risorse decentrate

	2011	2012	2013	2014	2015
Fondo risorse decentrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.12.8 Esternalizzazioni

PARTE IV

RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

4.1 Rilievi della Corte dei conti

Attività di controllo

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni dei revisori dei conti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

Attività giurisdizionale

4.2 Rilievi dell'Organo di revisione

La Corte dei conti definisce i criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico e finanziaria degli enti locali nella predisposizione del documento che l'organo stesso deve inviare al giudice contabile, relazione che deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento e di ogni grave irregolarità in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

4.3 Azioni intraprese per contenere la spesa

PARTE V

ORGANISMI CONTROLLATI

5.1 Organismi controllati

Il comune può condurre le proprie attività in economia, con l'impiego di personale e mezzi propri, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti, ricercando così economie di scala. Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società e l'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questi ultimi, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione al fine di evitare che la struttura con una forte presenza pubblica possa creare, in virtù di questa posizione di vantaggio, possibili distorsioni al mercato.

5.2 Rispetto vincoli di spesa da parte delle società partecipate

5.3 Misure di contenimento delle dinamiche retributive nelle società partecipate

5.4 Esternalizzazione attraverso società. Risultati di esercizio delle principali società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2 del codice civile

Le società a controllo prevalentemente pubblico svolgono un'attività che è soggetta al rispetto di regole civilistiche talvolta molto diverse da quelle dell'ente pubblico proprietario, o più semplicemente detentore di una quota societaria di controllo. Resta comunque il fatto che l'esito economico di questa attività si traduce, dal punto di vista prettamente contabile, nell'approvazione di un rendiconto (bilancio civilistico) che può finire con un risultato economico positivo o negativo. Il controllo dell'ente locale sull'attività delle società controllate tende quindi anche ad evitare che risultati negativi conseguiti in uno o più esercizi portino l'ente stesso a dover rifinanziare la società esterna mediante nuovi e cospicui apporti di denaro.

5.5 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati. Risultati di esercizio delle principali società controllate, diverse dalle precedenti

5.6 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.3, c.27, 28 e 29, L. 24 dicembre 2007, n.244)

Il legislatore, per tutelare la concorrenza, ha posto vincoli stringenti sulla possibilità di interferenza dell'apparato pubblico nel libero mercato. Salvo eccezioni, infatti, le pubbliche amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Questa regola, per altro verso in continua evoluzione, è stata spesso oggetto di deroghe tendenti a dilazionare nel tempo il ridimensionamento della presenza dell'ente pubblico locale nel vasto contesto del libero mercato.

Questa relazione è stata trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

LI, 19-04-2016

IL SINDACO
(SALVATORE MEGNA)

Ai sensi degli artt. 239 e 240 del Tuel, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'Ente.
I dati esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex art. 161 del Tuel o dai questionari compilati ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005, corrispondono inoltre ai contenuti nei citati documenti.

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

LI, 19-04-2016
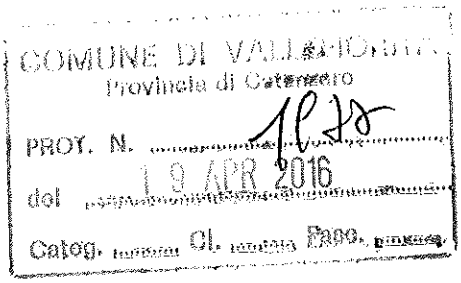
(SERGI ANTONIO)